

Consiglio Regionale della Puglia

Bari, 20 luglio 1979

Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. C.

IL PRESIDENTE

Prot: 189

III. mo Prof. Luigi TARRICONE
Presidente Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: riesame l.r. "Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.75 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio con rapporto diverso dal ruolo"

Allegata alla presente si trasmette copia della legge regionale di cui all'oggetto, riapprovata da questa Commissione nella seduta del 10 luglio u. s. e sulla quale la I Commissione Consiliare, nella seduta del 19 luglio u. s., ha espresso parere favorevole.

Cordiali saluti

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I
20 LUG. 1979
Prot. n° 293 Cat. CI Fasc.

(Giuseppe Colonna)



RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. n. 45 del 28. 5. 1975 e inquadramento nel ruolo regionale
del personale in servizio con rapporto diverso dal ruolo.

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il Governo ha rinviato a nuovo esame, da parte di questo Consiglio, la presente legge osservando quanto segue:

- a) l'art.9, disponendo il passaggio al VII livello del personale di VI, in servizio presso il settore della programmazione, contrasta con i principi di parità del pubblico concorso e con il principio della buona amministrazione di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché con i principi ispiratori del Contratto unico nazionale dei dipendenti regionali;
- b) il principio della buona amministrazione appare altresì violato dalla disposizione di cui all'articolo 5 ove nello stabilire l'assegnazione del personale regionale ai Gruppi Consiliari non precisa i livelli di appartenenza dello stesso;
- c) ingiustificato e privo di fondamento, sempre da parte del Governo, appare il secondo comma dell'art.7, il quale prevede l'inquadramento oltre che del personale in servizio presso la Regione in posizione di comando o distacco alla data del 31.12.77, anche per il personale cessato da tale posizione e che comunque abbia prestato la propria opera, alle dipendenze della Regione, continuativamente almeno per un anno;
- d) privo di coordinamento appare, inoltre, l'art.8 allorché fa riferimento agli inquadramenti previsti dall'art.5 il quale riguarda esclusivamente il personale di ruolo regionale da assegnare ai Gruppi consiliari;
- e) con il principio della buona amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione, appare inoltre contrastare l'art.8 che prevede la limitazione ad un semplice tecnico colloquio per l'accertamento della idoneità all'inquadramento nel ruolo regionale del personale come quello dei Gruppi, il quale, in seno all'amministrazione regionale, sarà chiamato a svolgere compiti di natura tecnico-amministrativa e cioè di natura diversa da quelli svolti presso i Gruppi;

./.

- f) con lo stesso principio della buona amministrazione contrasta l'articolo 9 ove stabilisce che gli inquadramenti previsti dalla presente legge vengono disposti nei limiti del contingente organico generale, e non di quello dei singoli livelli;
- g) la norma finanziaria non quantifica la spesa, ma indica il capitolo di bilancio cui deve essere imputata la stessa.

Il Governo, infine, ha osservato l'impreciso richiamo al IV comma dell'art.8 del Regolamento del Consiglio cui l'art.5 della legge in esame fa riferimento.

La II Commissione, dopo approfondito esame dei succitati rilievi ha deciso quanto segue:

- in merito alla prima e terza osservazione (personale del settore della programmazione e quello in servizio dal 1975 al 1977), pur ribadendo la volontà di esaminare, quanto prima, le posizioni del personale interessato, in una più specifica ed organica soluzione che soddisfi le loro legittime attese, ha ritenuto opportuno di accogliere i rilievi del Governo, sicchè il secondo comma dell'art.9 e l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 7 sono soppressi;
- circa la seconda osservazione (organico dei Gruppi), la Commissione, pur ribadendo la necessità della assoluta autonomia da parte dei Gruppi di darsi strutture secondo la propria impostazione politico-legislativa, tenendo inoltre presente che il personale da distaccare ai Gruppi è già di ruolo nell'organico della Regione, per evitare ulteriori perdite di tempo, aderisce alle richieste del Governo, prevedendo un organico tipo per i Gruppi.


In merito alle osservazioni che riguardano le prove di idoneità, si condividono i rilievi del Governo, sicchè l'articolo interessato viene modificato nel senso che l'accertamento dell'idoneità del personale da inquadrare, in particolare per quello dei Gruppi Consiliari, sarà svolto mediante prova pratica a carattere professionale ed esame colloquio, così da constatare il grado di preparazione dello stesso, il quale sarà chiamato a svolgere precisi compiti in seno alla amministrazione regionale.

Circa, poi, la sesta osservazione (contingente organico generale), si è inteso disporre l'inquadramento del personale di cui alla presente legge, nei limiti del contingente organico generale di cui alla legge regionale n. 18/74, in quanto ci si è riferiti anche per la mancanza di una definitiva pianta organica del personale, anche ai principi sanciti dal recente accordo unico nazionale per i dipendenti regionali il quale prevede, per effetto dei nuovi inquadramenti l'aumento in soprannumero per i singoli livelli nell'ambito, appunto, del contingente organico generale.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima osservazione, mentre si condivide il riferimento alla mancata quantificazione della spesa, e quindi si provvede di conseguenza specificando che l'aumento della stessa è limitato in quanto la maggior parte di essa già grava sul bilancio regionale, si precisa che allorchè all'art. 5 si richiama il 4° comma dell'art. 8 del regolamento del Consiglio, si fa riferimento alla possibilità di assicurare agli uffici costituiti ai sensi del citato comma, la disponibilità di locali idonei e di strutture necessarie per il funzionamento e che tale disposizione era già sancita dalla legge regionale n. 45/75.

Si ripropone, quindi, la presente legge, licenziata all'unanimità dalla Commissione competente, alla approvazione da parte di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato é inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

ART. 2

L'inquadramento é disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e/o "stenografo", entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma é inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali é stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" e/o "dattilografo".

ART. 3

L'inquadramento é disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28. 2. 1979 con mansioni di "autista" e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma é inquadrato al terzo livello.

ART. 4

L'inquadramento é disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo in-determinato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma é inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25.3.1974, n.18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali é stato assunto.

ART. 5

L'art. 1 della legge 28.5.1975, n.45 é abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art.8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilit  di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilit  di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento é altresì assicurata agli Uffici costituiti ai sensi dell'art.8 comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale é destinato ai Gruppi consiliari di cui al comma primo personale dipendente di ruolo della Regione nella seguente misura:

- a) due unit  per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del gruppo;

segue art. 5

b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni superiori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni, dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi, secondo i seguenti criteri:

- a) - non più del 40% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo consiliare per i livelli VII o VI;
- b) - non più del 20% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo per il V° livello;
- c) - non più del 40% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo per i livelli IV°-III°-II°;
- d) - le frazioni vanno aumentate per eccesso.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

ART. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dell'art. 1 della L.R. 28.5.75, n. 45 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art. 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purchè sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della qualifica iniziale.

ART. 7

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31.12.1977, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza interruzione alcuna.

L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge regionale N. 18 del 25.3.74, in servizio alla data del 15.5.1979.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge n. 18 del 25.3.74, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30.6.1972.

È escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17.8.1974, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29.6.1977, n. 349 e della legge 23.12.1978, n. 833.

ART. 8

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà:

- a)-in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'Art. 2 ed agli artt. 4 e 6 se assunti con mansioni di "stenografo" o "dattilografo";
- b)-in una prova pratica a carattere professionale ed un esame colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di "autista";
- c)-in un esame orale di diritto Costituzionale amministrativo e regionale per il rimanente personale.

La prova tecnico amministrativa di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta:

- Assessore al Personale-Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

ART. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto, in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla L.R. n. 18/74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

ART. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione nè l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo alla Amministrazione regionale.

Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

ART. 11

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applicazione della presente legge ammontante a £ 50.000.000, per l'anno 1979, trova copertura sul cap. 39 "stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6/6/79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.